

Attribuzione ai Comuni e alle Province di beni immobili regionali

ARTICOLO 1

(Finalita')

1. I beni immobili del patrimonio disponibile della Regione Toscana che siano utilizzati direttamente dai Comuni e dalle Province per l'erogazione di servizi o per lo svolgimento di funzioni istituzionali possono essere attribuiti in proprieta' a titolo gratuito ai medesimi enti nel cui territorio insistono i beni.

2. Gli altri beni del patrimonio disponibile della Regione possono essere attribuiti in proprieta' a titolo oneroso ai Comuni e alle Province con le condizioni e le procedure previste dalla presente legge.

ARTICOLO 2

(Esclusioni)

1. Sono esclusi dalla disciplina della presente legge:

- a) gli immobili ritenuti necessari alle esigenze della Regione, ovvero quelli ritenuti strategici ai fini dell'attivita' regionale;
- b) gli immobili del patrimonio agricolo-forestale in delega ai sensi della LR 4 settembre 1976, n. 64;
- c) gli immobili adibiti a civile abitazione, ad usi commerciali, turistici e produttivi;
- d) gli immobili compresi nelle tabelle a) e d) allegate alla LR 30 dicembre 1992, n. 63 e quelli per i quali e' stata disposta l'alienazione alla data di entrata in vigore della presente legge.

ARTICOLO 3

(Procedure)

1. Ai fini dell'attribuzione in proprieta' dei beni immobili di cui al precedente art. 1 i Comuni e le Province debbono farne richiesta alla Regione entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.

2. La richiesta e' fatta dal Sindaco ovvero dal Presidente della Provincia su conforme deliberazione del Consiglio Comunale o del Consiglio Provinciale.

3. Nel caso di richiesta di attribuzione di immobili a titolo oneroso la deliberazione del Consiglio dovra' contenere

l'approvazione della spesa ed indicare i mezzi finanziari per farvi fronte.

ARTICOLO 4 (Stima dei beni)

1. Per la stima degli immobili da attribuire a titolo oneroso si applica l'art. 18 della LR 16 maggio 1991, n. 20.
La Commissione tecnica e' integrata con un tecnico nominato dal Comune o dalla Provincia che ha fatto la richiesta.
2. La stima e' fatta determinando il valore commerciale presunto del bene nello stato di fatto e di diritto in cui il bene medesimo si trova.

ARTICOLO 5 (Destinazione dei beni di cui all'art. 1, comma 1)

1. I Comuni e le Province ai quali vengono attribuiti i beni immobili di cui all'art. 1, comma 1, della presente legge si obbligano a mantenere la destinazione dei beni medesimi alla diretta erogazione di servizi ovvero allo svolgimento di funzioni istituzionali.
2. I Comuni e le Province si obbligano a non alienare i beni immobili di cui al precedente comma ne' a costituire su di essi diritti reali o personali, senza il consenso della Regione. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta, puo' autorizzare l'alienazione con l'obbligo in ogni caso di reinvestire il ricavato della vendita in altri beni immobili destinati all'erogazione di servizi ovvero allo svolgimento di funzioni istituzionali.
3. Il mutamento della destinazione dei beni determina il riacquisto della proprieta' degli stessi da parte della Regione. L'accertamento dell'avvenuto mutamento della destinazione e' eseguito dagli uffici regionali con verbale redatto in contraddittorio con i rappresentanti del Comune o della Provincia. L'accertamento e' valido anche se il rappresentante del Comune o della Provincia non interviene nonostante l'avviso ricevuto ovvero si rifiuta di sottoscrivere il verbale.
4. A seguito dell'accertamento il Presidente della Giunta regionale provvede con decreto a dichiarare il trasferimento del bene nel patrimonio regionale.
Il DPGR costituisce titolo per la trascrizione nei registri immobiliari e per la volturazione catastale del bene a favore della Regione.

ARTICOLO 6 (Destinazione dei beni di cui all'art. 1, comma 2)

1. I Comuni e le Province ai quali vengono attribuiti in proprietà i beni immobili di cui all'art. 1, comma 2, della presente legge si obbligano a non alienarli ovvero a non costituire su di essi diritti di superficie se non con l'autorizzazione della Regione, per un periodo di 20 anni. Qualora la Regione conceda l'autorizzazione, le plusvalenze eventualmente verificatesi per qualsiasi causa e realizzate con la vendita dei beni immobili, ovvero con la costituzione del diritto di superficie, sono versate alla Regione nella misura del 50%.

ARTICOLO 7

(Attribuzione dei beni di cui all'art. 1, comma 1)

1. L'attribuzione ai Comuni e alle Province dei beni immobili di cui all'art. 1 della presente legge è deliberato dal Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

2. La consegna dei beni è effettuata dal Presidente della Giunta regionale o suo delegato mediante appositi verbali da redigersi con l'intervento in contraddittorio dei rappresentanti dei Comuni e delle Province interessati. I verbali debbono contenere l'indicazione dei vincoli a cui è assoggettato il trasferimento.

3. I verbali di consegna, sottoscritti dagli intervenuti costituiscono titolo e per la trascrizione e per la voltura catastale a favore dell'ente destinatario dei beni, che provvederà a propria cura e spese nei termini di legge.

ARTICOLO 8

(Attribuzione dei beni di cui all'art. 1 comma 2)

1. L'attribuzione ai Comuni e alle Province dei beni immobili di cui all'art. 1, comma 2 della presente legge è deliberata da Consiglio Regionale su proposta della Giunta.

2. La deliberazione indica le condizioni e le riserve alle quali è sottoposta l'attribuzione dei beni.

3. L'atto di trasferimento dei beni al patrimonio degli enti destinatari è fatto nella forma di compravendita e rogato da un notaio indicato dal Comune o dalla Provincia interessata. Tale atto deve contenere l'indicazione degli obblighi di cui all'art. 6 della presente legge.

4. Le spese sono a carico dell'ente destinatario dei beni.

ARTICOLO 9

(Abrogazione)

La LR 4 aprile 1980, n. 26 è abrogata.